

## 1. CONDIZIONI GENERALI

Salvo il caso in cui l'ordine ("Ordine"), anche denominato "Accordo", connesso alle presenti Condizioni Generali d'Acquisto sia emesso ai sensi di un accordo di fornitura sottoscritto tra DXC Technology Services LLC, o una Società Collegata o Controllata di DXC Technology Services LLC emittente l'Ordine ("DXC Technology Services o DXC"), e la persona fisica o giuridica individuata come fornitore ("Fornitore"), il presente Ordine e qualsiasi allegato rappresentano l'accordo esclusivo tra DXC e il Fornitore in relazione ai prodotti ("Prodotti") e/o servizi ("Servizi") ivi indicati. Nessun altro documento, ivi compresa qualsiasi proposta, fattura, preventivo o riconoscimento del Fornitore, diverrà parte del presente Ordine salvo approvazione scritta da parte di DXC. Nessuna rinuncia a qualsiasi termine o condizione, nessuna modifica al presente Ordine sarà vincolante per le Parti salvo il caso in cui sia approvata per iscritto da un rappresentante autorizzato di ciascuna Parte.

"**Società Collegata**" indica qualsiasi entità controllata direttamente o indirettamente da, o sottoposta a controllo comune con, o controllante una Parte, e nello specifico comprende, a titolo non limitativo, qualsiasi controllata, partnership, joint venture o qualsiasi altra persona giuridica od operazione per la quale la Parte eserciti un controllo operativo o gestionale. Ai fini della presente definizione, per controllo si intende il potere, diretto o indiretto, di orientare, o far orientare la gestione e le politiche di detta entità, su base contrattuale o altro e, in ogni caso e senza limitare quanto precede, detenendo la maggioranza dei titoli con diritto di voto, delle azioni o del patrimonio di un'altra entità.

"**Dati di DXC**" indica il contenuto, le informazioni e i dati pertinenti a DXC e/o ai Clienti di DXC che sono trasmessi a oppure resi accessibili al Fornitore conformemente al presente Accordo. I Dati di DXC possono comprendere, non limitatamente a quanto segue, le Informazioni Sensibili, le Informazioni Riservate, le Informazioni Personali e le Informazioni Riservate sulla Salute di DXC; ciascun Dato di DXC sarà ivi definito esaurientemente.

"**Informazioni Sensibili di DXC**" indica le Informazioni Riservate e la Proprietà Intellettuale di DXC, le Informazioni Riservate sulla Salute, i Dati dei Clienti e le Informazioni Personali di DXC.

"**Manutenzione e Assistenza**" indica aggiornamenti, upgrade, patch, messe a punto di programmi, ecc. e l'assistenza tecnica prevista per i Prodotti e i Servizi che il Fornitore deve fornire direttamente a DXC o a un Cliente di DXC.

"**Software as a Service**" oppure "**SaaS**" indica un modello di fornitura di licenza in cui il software o altri servizi ospitati sono licenziati mediante abbonamento, ospitati centralmente, e accessibili da remoto da parte degli utenti.

## 2. PREZZI/IMPOSTE, TERMINI DI PAGAMENTO E ACCETTAZIONE

2.1 **Prezzi.** In mancanza di indicazioni nel presente Ordine o in un accordo di fornitura sottoscritto da una Parte in ordine ai prezzi applicabili, i prezzi del Fornitore non eccederanno i prezzi più bassi praticati dal Fornitore ad altri clienti analogamente ubicati. Salvo ove diversamente disposto nell'Ordine a cui fanno riferimento le presenti Condizioni Generali, tali prezzi comprendono l'imposta applicabile sul valore aggiunto ed imposte analoghe (collettivamente "IVA"), dazi e spese di trasporto, tutti gli oneri per la spedizione e l'installazione dei Prodotti nonché le spese di viaggio e alloggio del personale del Fornitore. In ogni caso il Fornitore non avrà diritto a ricevere alcun pagamento fino a quando DXC non avrà ricevuto dal Cliente Finale, a causa di un inadempimento del Fornitore, il pagamento per i Prodotti consegnati e i Servizi subappaltati o di eventuali variazioni all'ordine.

2.2 **Imposte.** DXC sarà responsabile per le imposte relative al pagamento effettuato in relazione al presente Ordine nella misura in cui dette imposte siano comprese nel prezzo. DXC non sarà responsabile per alcuna imposta calcolata sulla base del reddito netto del Fornitore o per imposte applicate tramite ritenute. Ove la legge imponga a DXC di trattenere e versare imposte relative ad un Ordine, DXC potrà ridurre il pagamento in misura corrispondente a dette imposte.

2.3 **Termini di Pagamento.** DXC si impegna a corrispondere al Fornitore l'importo incontestato di qualsiasi fattura entro novanta (90) giorni dal ricevimento di una fattura valida, completa e debitamente documentata. Qualsiasi sconto previsto per pagamenti celeri sarà calcolato a partire dal giorno di ricevimento di una fattura conforme da parte di DXC. Salvo ove diversamente indicato, il pagamento sarà in valuta italiana. Il pagamento non costituisce accettazione dei Prodotti e/o dei Servizi né pregiudica il diritto di ispezione di DXC. L'accettazione avviene allorché DXC ritiene che i Prodotti e/o Servizi soddisfino i criteri indicati ("Accettazione"). DXC, a propria discrezione e senza necessità di dare alcun preavviso al Fornitore, potrà compensare o dedurre da qualsiasi fattura del Fornitore qualsiasi credito, rimborso o pretesa di qualsiasi tipo dovuta a DXC.

2.4 **Fatturazione.** Le fatture originali saranno intestate ed indirizzate secondo quanto indicato nell'Ordine. L'emissione della fattura è condizionata e subordinata alla fornitura completa dei Servizi, comprovata tramite l'emissione, da parte di DXC, di un certificato di collaudo relativo ai servizi o alla consegna e accettazione dei Prodotti descritti nell'Ordine. Ciascuna fattura coprirà un singolo Ordine ed indicherà tutti i seguenti dati: numero del documento di spedizione, ove necessario; numero dell'Ordine a cui fa riferimento la fattura; descrizione dei Prodotti e Servizi; termini e condizioni di pagamento. Qualsiasi fattura non conforme al contenuto della presente clausola sarà rinviata al Fornitore e, successivamente, i termini di pagamento decorreranno dalla fine del mese in cui la fattura, integrata con le informazioni di cui sopra, sarà nuovamente ricevuta da DXC.

2.5 **Fatturazione Elettronica.** Salvo ove ciò sia vietato dalla Legge Vigente, il Fornitore implementerà un processo di fatturazione elettronica su richiesta di DXC e ad esclusiva spesa del Fornitore, per la trasmissione elettronica di fatture a DXC o al provider di servizi terzo di DXC, nel formato elettronico indicato da DXC o dal

provider di servizi terzo. Il Fornitore riconosce e accetta che l'utilizzo di detto processo potrebbe comportare la divulgazione di informazioni inerenti il rapporto d'acquisto tra DXC e il Fornitore nei confronti dei provider di servizi, restando comunque inteso che il fornitore di servizi sarà vincolato, da parte di DXC, ad obblighi di riservatezza relativi alle informazioni del Fornitore che saranno sostanzialmente simili a quelli di cui alle presenti condizioni. Ove il Fornitore non implementi il processo di fatturazione elettronica entro un periodo ragionevole (che non sarà superiore a novanta (90) giorni) dalla richiesta di DXC, DXC potrà trattenere il pagamento di qualsiasi fattura non ricevuta per via elettronica fino a quando il Fornitore non avrà fornito la fattura in via elettronica.

## 3. SPEDIZIONE, CONSEGNA, IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE

3.1 **Consegna.** I Prodotti saranno consegnati presso la destinazione indicata nell'Ordine. Ove l'Ordine non specifichi il luogo di consegna, questo sarà automaticamente inteso quale corrispondente al magazzino di DXC situato in Cernusco S/N, via G. Di Vittorio 9. Qualsiasi rischio relativo ai Prodotti sarà assunto da DXC solo a partire dal momento in cui i Prodotti saranno depositati, a seguito di ricezione ufficiale, nel magazzino di DXC, anche laddove i costi di spedizione siano addebitati a DXC.

I termini e le condizioni di consegna concordate nell'Ordine avranno carattere essenziale e saranno vincolanti a tutti gli effetti. In caso di violazione, anche in parte, di detti termini e condizioni, salvo nel caso di forza maggiore, DXC potrà, a propria discrezione: (i) addebitare al Fornitore, a titolo di danni liquidati, un importo pari all'1% (un per cento) del valore complessivo della fornitura per ciascun giorno di ritardo, fino ad un importo massimo complessivo pari al 20% (venti per cento) del valore complessivo, salvo il maggior danno;

(ii) risolvere l'accordo tramite lettera raccomandata, salvo il caso in cui il danno sia stato compensato;

(iii) acquistare i Prodotti sul mercato, all'attuale tasso di mercato, addebitandone il costo al Fornitore e mantenendo il diritto di ottenere il rimborso del maggior danno.

3.2 **Consegna prima della Data di Consegna.** Ove la consegna avvenga prima della data prevista, DXC potrà, a proprio insindacabile giudizio, rifiutare di accettare i Prodotti oppure potrà tenerli, ma resta inteso in tal caso che i relativi pagamenti avverranno facendo riferimento alla data di consegna prevista nell'Ordine.

3.3 **Ritardi nella consegna.** Il Fornitore darà immediata notizia a DXC della potenziale impossibilità a spedire i Prodotti o fornire i Servizi alla data di consegna indicata nell'Ordine da parte di DXC (la "**Data di Consegna**").

3.4 **Parte Disponibile di Prodotti/Servizi.** Se solo una parte dei Prodotti e/o Servizi è disponibile per la spedizione o la fornitura ai fini del rispetto della Data di Consegna, il Fornitore ne darà immediata comunicazione a DXC e provvederà alla messa a disposizione della parte disponibile, salvo ove diversamente disposto da DXC. Il Fornitore si farà carico di qualsiasi aumento dei costi per la spedizione dei Prodotti o la fornitura dei Servizi che sia imputabile al mancato rispetto della Data di Consegna e/o alla mancata conformità di detto metodo alle istruzioni di spedizione di DXC.

3.5 **Consegna Non Conforme.** Qualsiasi spedizione eccedente quanto ordinato e/o qualsiasi consegna anticipata potrà essere restituita a spese esclusive del Fornitore, oppure DXC potrà posticipare l'elaborazione della fattura inerente la consegna anticipata fino alla Data di Consegna.

3.6 **(Volutamente omissis).**

3.7 **Controlli commerciali** DXC e il Fornitore adempiranno a qualsiasi legge e regolamento degli Stati Uniti e di altri paesi in materia di esportazioni, importazioni e attività commerciali. A tal fine, il Fornitore garantisce che: (i) se necessario e dietro richiesta di DXC, fornirà a DXC specifiche tecniche concernenti le materie prime, il software, la tecnologia o i servizi oggetto del presente accordo per consentire a DXC di stabilire la classificazione idonea di tali articoli ai fini di esportazione ed importazione in base ai regolamenti applicabili; (ii) per quanto di conoscenza al Fornitore, questi non è presente in alcun elenco sulle sanzioni commerciali internazionali del Governo statunitense, e il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a DXC qualora fosse presente in tale elenco; e (iii) il Fornitore accetta che, prima di emettere, trasferire o esportare qualsiasi prodotto, software, tecnologia, dato tecnico o assistenza tecnica oggetto di restrizione nei confronti dei Gruppi di Paesi D:1, E:1 e E:2, così come individuati nel Supplemento n. 1 della Parte 740 del Regolamento Statunitense sulla Gestione delle Esportazioni e pubblicati sul Portale dei Fornitori (si veda [http://assets1.dxc.technology/contact\\_us/downloads/Supplier\\_Export\\_Requirement\\_s.pdf](http://assets1.dxc.technology/contact_us/downloads/Supplier_Export_Requirement_s.pdf)): (i) il Fornitore otterrà dal Governo statunitense qualsiasi autorizzazione necessaria; e (ii) se tale software, tecnologia, dato tecnico o assistenza tecnica oggetto di restrizione sono forniti da DXC, il Fornitore otterrà l'autorizzazione scritta di DXC, e (iii) il Fornitore accetta di essere l'esportatore registrato e si assume la responsabilità di adempiere a tutte le leggi applicabili sulle esportazioni, ivi comprese le leggi e i regolamenti statunitensi sulle esportazioni e riesportazioni.

## 4. MODIFICHE

4.1 **Modifica o Recesso.** In deroga all'articolo 1661 del codice civile italiano, DXC potrà, senza alcun addebito, modificare o cancellare qualsiasi parte del presente Ordine compresa, a titolo non limitativo, la quantità richiesta, i progetti o le specifiche di DXC prima della spedizione, purché ne dia comunicazione al Fornitore. Ove DXC modifichi o cancelli qualsiasi parte del presente Ordine come stabilito qui sopra, il Fornitore trasmetterà a DXC una richiesta scritta di compensazione anteriormente alla spedizione, che indicherà i costi effettivi sostenuti dal Fornitore come conseguenza diretta di tale modifica o cancellazione e che non possono essere recuperati né tramite: (i) la vendita dei Prodotti o la fornitura dei Servizi ad altri soggetti entro un periodo ragionevole di tempo, né (ii) tramite l'adozione da parte del Fornitore, in modo commercialmente ragionevole, di altre misure di mitigazione del danno. In caso di mancato accordo sull'importo della compensazione DXC potrà, senza che ciò faccia sorgere alcuna responsabilità nei

- confronti del Fornitore, cessare il presente Ordine in relazione a tutti i Prodotti e/o Servizi interessati.
- 4.2 **Nessuna Modifica di Processo o Design.** Il Fornitore non apporterà alcuna modifica di processo o design concernente i Prodotti o Servizi senza il preventivo consenso scritto di DXC.
- 4.3 **Previsioni.** Qualsiasi previsione fornita da DXC al Fornitore non darà origine ad alcun impegno di alcun tipo a carico di DXC.
- 4.4 **Cessazione dei Prodotti.** Il Fornitore comunicherà a DXC l'eventuale cessazione della produzione di qualsiasi Prodotto tramite preavviso scritto di almeno dodici (12) mesi. Il preavviso specificherà, come minimo, i numeri degli articoli di DXC, i prodotti sostitutivi e l'ultima data utile in cui saranno accettati ordini per tali Prodotti.
5. **QUALITÀ**  
Il Fornitore manterrà un sistema di qualità in grado di garantire il rispetto, da parte di tutti i Prodotti e/o Servizi indicati nel presente Ordine o comunque forniti a DXC, degli standard indicati nel sistema di qualità del Fornitore. Ove richiesto, il Fornitore fornirà copia a DXC del proprio sistema di qualità e della documentazione a supporto delle relative prove.
6. **GARANZIA E ACCETTAZIONE**  
6.1 **Garanzie.** Il Fornitore garantisce che tutti i Prodotti sono (i) realizzati, elaborati e assemblati dal Fornitore o dai suoi subappaltatori autorizzati; (ii) privi di malware, vulnerabilità note della sicurezza, vizi di progettazione, materiali e lavorazione; (iii) nuovi e contenenti componenti e parti di prima qualità; (iv) liberi da qualsiasi gravame, vincolo, restrizione e pretesa concernente la loro titolarità; e (v) non violano alcun brevetto, marchio, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi, (salvo l'articolo 18 "INDENNIZZO, ASSICURAZIONE E INFORMAZIONI RISERVATE"), e (vi) tutti i Servizi saranno resi in modo professionale  
6.2 **Validità estesa delle Garanzie.** Fatta eccezione per la garanzia di conformità di cui all'Articolo 6.1 (vi) che precede, che sarà valida a tempo indefinito, tutte le altre garanzie ivi indicate: (i) resteranno valide anche a seguito di qualsiasi ispezione, consegna, Accettazione o pagamento da parte di DXC (ii) saranno efficaci per il periodo di durata della garanzia ordinaria fornita dal Fornitore o per un (1) anno dalla data di Accettazione dei Prodotti e/o dei Servizi da parte di DXC, qualunque dei due periodi sia il più lungo, e (iii) saranno valide a favore di DXC e dei suoi successori, aventi causa e clienti.  
6.3 **Garanzia per Vizi Ricorrenti.** Il Fornitore garantisce tutti i Prodotti nei confronti di qualsiasi Vizio Ricorrente per un periodo di 3 (tre) anni dall'Accettazione da parte di DXC. Per Vizio Ricorrente s'intende il verificarsi dello stesso vizio, guasto o non-conformità, in relazione ad un Ordine, in almeno il 2% dei Prodotti nell'arco di un periodo di tre mesi.  
6.4 **Verifiche Periodiche.** DXC potrà ispezionare il software, i Servizi o i Prodotti e i relativi processi di fabbricazione in qualsiasi momento. L'ispezione potrà essere svolta presso la struttura o lo stabilimento del Fornitore o presso lo stabilimento del subappaltatore. Il Fornitore informerà i suoi fornitori e subappaltatori del diritto di ispezione di DXC ed assicurerà tale diritto a favore di DXC ove necessario. Se, nel corso di dette verifiche, le prestazioni del Fornitore dovessero risultare non perfettamente eseguite o non conformi alle istruzioni date o alla tempistica concordata, il Fornitore vi porrà rimedio non appena possibile, attenendosi a quanto concordato con DXC. In caso di un inadempimento rilevante che potrebbe compromettere la debita prestazione dei Servizi indicati nell'Ordine, DXC potrà cessare l'accordo.  
6.5 Il Fornitore garantisce che la fornitura è esente da vizi e che le attività sono state svolte perfettamente secondo gli standard più elevati. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1495 del codice civile italiano, DXC potrà effettuare reclami per vizi entro 60 giorni dalla data della loro scoperta. Qualsiasi verifica, ispezione e collaudo eseguito non elimina né riduce la responsabilità del Fornitore.
7. **PRODOTTI E/O SERVIZI NON CONFORMI**  
7.1 **Non Conformità.** In caso di Prodotto o Servizio difettoso o di Prodotto e Servizio non conforme ai requisiti di un Ordine (rispettivamente, "Prodotti Non Conformi" e "Servizi Non Conformi"), DXC potrà: (i) riparare o sostituire i prodotti difettosi o non conformi sotto la propria supervisione, addebitandone le spese al Fornitore; (ii) richiedere la sostituzione o riparazione dei prodotti difettosi e non conformi sotto la supervisione e a spese del Fornitore; (iii) rifiutare e respingere i prodotti difettosi e non conformi senza farli sostituire e deducendone il prezzo dall'importo dovuto. In ogni caso DXC potrà applicare al Fornitore tutte le sanzioni per ritardi nella consegna e/o non conformità con gli standard di Servizio e/o per il risarcimento del maggior danno subito.  
7.2 **Rimedio per Vizi Ricorrenti.** In presenza di un Vizio Ricorrente, tutti i costi, ivi compreso a titolo non limitativo qualsiasi Prodotto sostitutivo, parte, aggiornamento, materiale, manodopera, trasporto e sostituzione di inventario derivante dal Vizio Ricorrente, saranno a carico del Fornitore a prescindere dall'avvio, da parte di DXC, di un richiamo o adeguamento del Prodotto presso commercianti o clienti, ivi compresi i Prodotti nell'inventario del distributore o nel parco prodotti di DXC. Il Fornitore garantirà, a proprie spese, che sia riservata a detti Prodotti, parti o aggiornamenti la massima priorità di spedizione. DXC si riserva di ottenere, alle condizioni da questi ritenute idonee, Prodotti simili in sostituzione dei Prodotti difettosi, e il Fornitore si impegna a rimborsare DXC immediatamente per qualsiasi costo, addebito, prezzo e onere corrisposto per l'acquisto di Prodotti sostitutivi.
8. **COLLAUDO**  
Il collaudo è finalizzato a verificare la conformità dei Prodotti e dei Servizi alle specifiche tecniche. Il Fornitore predisporrà le procedure di collaudo che saranno controfirmate da DXC per accettazione ("Certificato di Collaudo"; "Reso Servizio"). Qualora il collaudo abbia esito negativo e ciò sia imputabile al Fornitore, il Fornitore si impegna a ripetere il collaudo non appena possibile. Fermo restando quanto precede, l'accettazione dei Prodotti e/o Servizi da parte di DXC avverrà nel momento in cui questi saranno accettati dal Cliente Finale. Se il Cliente Finale non accetta la Fornitura, anche solo in parte, per fatti imputabili al Fornitore, il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure ritenute necessarie da DXC, a propria discrezione, per ottenere l'accettazione del Cliente Finale. Ove il Fornitore non ponga rimedio entro un ragionevole periodo di tempo, DXC potrà richiedere i Prodotti o Servizi presso altri Fornitori, addebitandone le spese e costi al Fornitore, salvo il maggior danno.
9. **DOCUMENTI DI SPEDIZIONE**  
9.1 Ove richiesto dalla legge locale applicabile, tutti i Prodotti saranno accompagnati da documenti di spedizione idonei, che avranno carattere essenziale per l'esecuzione dell'Ordine.  
9.2 Ove richiesto dalla legge locale applicabile, ciascun documento di spedizione farà riferimento ai Prodotti di un singolo Ordine ed indicherà le seguenti informazioni: sede legale e indirizzo del Fornitore; numero dell'Ordine cui fa riferimento la consegna precisando, in caso di consegna parziale, se si tratti della consegna finale o solo di una parte; descrizione e codice del materiale; unità di misura; quantità dei Prodotti; numero di balle o imballi; peso ed aspetto esteriore; nome dello spedizioniere e data di spedizione.
10. **RESPONSABILE DEL PROGETTO**  
10.1 Ove necessario per la fornitura dei Prodotti/Servizi, ciascuna Parte nominerà un responsabile del progetto competente ("Responsabile del Progetto") che, anche in relazione al rispetto della normativa applicabile sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, coordinerà le attività del proprio gruppo di lavoro, manterrà i rapporti con l'altra Parte, notificherà e riceverà qualsiasi comunicazione indicata nell'accordo o che sia comunque utile per lo svolgimento delle attività.  
10.2 Ove i soggetti designati non possano più svolgere tale ruolo, le Parti si impegnano a sostituirli entro cinque giorni con persone che abbiano le stesse competenze e qualifiche; ove una Parte non designi il proprio Responsabile del Progetto o non lo sostituisca immediatamente, l'altra Parte farà riferimento al soggetto che ha sottoscritto l'accordo.  
10.3 Alle scadenze indicate durante la fase di programmazione, i Responsabili del Progetto verificheranno congiuntamente l'avanzamento dei lavori e il relativo rispetto delle disposizioni contenute nell'accordo; verrà redatta una relazione di detta attività che sarà firmata dalle Parti.  
10.4 Salvo quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività stabilite nell'accordo e dietro indicazione di DXC, il Fornitore e l'eventuale subappaltatore autorizzato non avranno, salvo il previo consenso di DXC, alcun rapporto diretto col Cliente Finale, e tale rapporto sarà mantenuto dal Responsabile del Progetto di DXC.
11. **OBBLIGHI DEL FORNITORE**  
11.1 In particolare il Fornitore si impegna a:  
(a) fornire i Prodotti e/o i Servizi e la propria assistenza alle condizioni e alla data di consegna concordate, tutti aspetti che rivestono carattere essenziale;  
(b) collaborare con il personale e altri collaboratori di DXC fornendo informazioni e dati corretti;  
(c) comunicare prontamente a DXC qualsiasi ritardo, consegna o trasporto errato, difetto, errore commesso nell'esecuzione dei propri obblighi, nonché qualsiasi pretesa, richiesta, reclamo presentato per qualsiasi motivo, anche se avanzato dal Cliente Finale o da terzi; il Fornitore notificherà inoltre le azioni che intende prendere per porre rimedio a detta situazione o per opporsi a dette pretese, richieste, reclami;  
(d) il rispetto del Codice di Condotta del Fornitore di DXC, e farà in modo di vincolare i propri dipendenti, subappaltatori autorizzati, agenti e delegati, disponibile al link (<http://www.dxc.technology/cr/ds/118945csc> **programma responsabile della catena della fornitura**);  
(e) adempiere alle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e vincolare i propri dipendenti, agenti e soggetti delegati al rispetto delle stesse. Il Cliente si impegna altresì ad astenersi dal commettere i reati di cui al suddetto Decreto Legislativo 231/2001 e vincolare i propri dipendenti, agenti o soggetti delegati a tale impegno. Il Fornitore si impegna ad informare DXC, tramite avviso scritto inviato senza indugio, di qualsiasi violazione che interessi DXC e che sia connessa ai reati di cui al Decreto Legislativo 231/2001, o del Codice di Condotta del Fornitore di DXC di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza - direttamente o indirettamente (anche tramite i propri dipendenti, agenti o soggetti delegati) - nell'esecuzione del presente Accordo. In caso di inadempimento e/o di procedimenti legali imputabili al Cliente e derivanti da o connessi a detti obblighi, che saranno intesi costituire una violazione sostanziale del presente Accordo, DXC si riserva di cessare il presente Accordo, dandone preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile italiano, fatto salvo il maggior danno;  
(f) rimborsare DXC per tutti i danni derivanti dall'esecuzione impropria, incompleta o comunque insoddisfacente dei propri obblighi;  
(g) conformità in tema di Esportazioni e Importazioni. Il Fornitore che si occupa dell'esportazione, della riesportazione e dell'importazione dei prodotti, delle tecnologie e dei dati tecnici acquisiti ai sensi delle presenti Condizioni Generali, è tenuto a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili e ad ottenere tutte le autorizzazioni richieste ai fini dell'importazione e dell'esportazione. Qualora il Fornitore non adempia a dette leggi e regolamenti, DXC potrà sospendere l'esecuzione dell'Ordine;  
(h) regole sulle esportazioni. Il Fornitore riconosce che il presente Accordo è disciplinato dalle leggi sulle importazioni ed esportazioni degli Stati Uniti

- d'America e/o di altri paesi e accetta di compiere ogni sforzo commerciale ragionevole per adempiere a tali leggi, ove applicabili. In nessun caso DXC fornirà dichiarazioni o certificazioni a supporto di pratiche commerciali restrittive e/o di boicottaggio. Il Fornitore garantisce che non esporterà, trasferirà né renderà disponibile alcunché in alcun modo nei confronti dei paesi e dei cittadini dei paesi elencati nel Regolamento Statunitense sulla Gestione delle Esportazioni - Supplemento n. 1 della Parte 740 - Gruppi D: 1, E-1, E: 2, che è disponibile al link: <http://w3.access.gpo.gov/bis/ear/pd/740spjr.pdf>;
- (i) rispettare e vincolare i propri dipendenti, subappaltatori autorizzati, agenti e soggetti delegati al rispetto delle norme di Responsabilità Sociale di cui allo standard SA8000 e altre leggi rilevanti, con particolare riferimento a quanto segue:
- (j) Lavoro minorile
- \* Lavoro forzato
  - \* Salute e Sicurezza nel luogo di lavoro
  - \* Contratti collettivi e libertà di associazione nei luoghi di lavoro
  - \* Discriminazione
  - \* Azioni disciplinari
  - \* Orari di lavoro
  - \* Salari
- 11.2 Con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore dichiara per sé e per il proprio subappaltatore autorizzato di aver esaminato e di accettare le norme SA8000, che sono disponibili sul sito ufficiale del SAI (*Social Accountability International*) al link <http://www.sai-intl.org/>. In base a dette norme, DXC potrà in qualsiasi momento, con l'ausilio di terzi autorizzati, ispezionare lo stabilimento del Fornitore e del proprio subappaltatore autorizzato. Il Fornitore accetta per sé e per il proprio subappaltatore autorizzato di fornire a DXC qualsiasi informazione importante per tale verifica e di adottare, al termine della verifica, le misure correttive richieste da DXC o dai propri terzi autorizzati.
- 11.3 Resta inteso che nell'ipotesi di qualsiasi violazione degli obblighi contenuti nel paragrafo 11.1, lettere d), f) e i) del presente articolo e nell'articolo 18, DXC potrà cessare immediatamente l'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto all'indennizzo del maggior danno.
- 11.4 **Subappalto.** Salvo ove espressamente autorizzato per iscritto da DXC, il Fornitore si asterrà dal subappaltare le attività oggetto del presente Ordine. Nell'ipotesi di violazione del presente obbligo, DXC potrà cessare automaticamente l'accordo. Al fine di ottenere l'autorizzazione per il subappalto, il Fornitore trasmetterà una richiesta a DXC che contenga gli estremi del subappaltatore, il tipo e la quantità di Servizi che intende subappaltare. DXC comunicherà per iscritto qualsiasi autorizzazione o rifiuto del subappalto. In ogni caso, il Fornitore resterà il solo ed esclusivo soggetto responsabile per l'esecuzione dei Servizi ordinati da DXC.
12. MATERIALI DI DXC
- 12.1 Qualora la fornitura dei Prodotti e Servizi preveda l'impiego o l'inserimento di qualsiasi materiale di DXC (ossia di qualsiasi Prodotto di proprietà di DXC), detti materiali saranno adoperati esclusivamente per eseguire le attività indicate nell'Ordine. È vietato qualsiasi utilizzo diverso di detti materiali. Il Fornitore si impegna ad ispezionare tali materiali adeguatamente e senza indugio al momento del loro ricevimento.
- 12.2 Il Fornitore si impegna ad ispezionare i materiali adeguatamente e senza indugio al momento del loro ricevimento. Il Fornitore si impegna a riferire a DXC immediatamente e, in ogni caso, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa consegna, qualsiasi difetto, anomalia o problema relativo ai materiali, anche quelli verificatisi nel corso della spedizione. Il Fornitore si impegna a conservare e custodire i materiali di DXC in modo tale da garantire uno stato di conservazione ed un'efficienza funzionale ottimale.
13. INSTALLAZIONE
- Il Fornitore dichiara di aver verificato il luogo di consegna ed installazione dei Prodotti ("Luogo di Installazione") e di ritenerlo adeguato a qualsiasi attività che andrà a compiersi.
- Il Fornitore dichiara che non potrà richiedere alcun pagamento ulteriore per qualsiasi difficoltà che dovesse sorgere a causa dell'eventuale inadeguatezza del Luogo di Installazione.
14. SPEDIZIONE
- Il Fornitore sarà sempre responsabile per la spedizione dei Prodotti e di qualsiasi articolo fornito fino al luogo di consegna, anche laddove le Parti concordino che le spese di spedizione sono a carico di DXC. Tutte le spese e i rischi connessi direttamente o indirettamente alla spedizione, ivi comprese le spese di spedizione, i premi assicurativi e qualsiasi dazio doganale /o di importazione, saranno addebitati al Fornitore, salvo ove diversamente indicato nell'Ordine.
- Ove il Fornitore anticipi le spese di spedizione che, secondo quanto concordato tra le Parti, sono a carico di DXC, tali spese saranno espressamente indicate in fattura oppure addebitate separatamente e comprovate dai relativi documenti che danno evidenza del relativo pagamento.
15. CESSAZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO LIBERO
- 15.1 Oltre alla specifica ipotesi di cessazione concordata nell'Ordine o nelle presenti Condizioni Generali, DXC potrà risolvere l'Ordine laddove il Fornitore:
- (i) non esegua o violi qualsiasi disposizione del presente Ordine o di qualsiasi ordine o accordo con DXC; in tal caso, DXC potrà risolvere il presente Ordine, in toto o in parte, salvo il caso in cui il Fornitore ponga rimedio alla violazione entro
- 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di inadempimento inviato da DXC;
- (ii) sia sottoposto a liquidazione o controllo o amministrazione giudiziaria, o fallisca o cessi la propria attività commerciale oppure, in ogni caso, diventi insolvente o si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria che porti DXC a dubitare della capacità del Fornitore di adempiere ai propri obblighi;
- (iii) non rispetti le condizioni concordate nell'Ordine per l'esecuzione della fornitura;
- (iv) interrompa la fornitura senza una valida giustificazione;
- (v) causi, nello svolgimento delle attività, l'insoddisfazione espressa del Cliente Finale.
- 15.2 La cessazione diverrà efficace a partire dal momento del ricevimento, da parte del destinatario, della lettera raccomandata che comunica tale cessazione. In caso di cessazione dell'Ordine per qualsiasi motivo, il Fornitore si impegna a: a) restituire qualsiasi materiale e documentazione di DXC o del Cliente Finale originariamente ricevuta in relazione all'Ordine, e a distruggere qualsiasi copia della stessa; b) trasmettere a DXC tutto il lavoro svolto e non ancora consegnato prima della data di cessazione.
- 15.3 Ove DXC risolva il presente Ordine, in toto o in parte, ai sensi dell'Articolo 7.1, DXC potrà procurarsi Prodotti o Servizi simili ai Prodotti o Servizi oggetto dell'Ordine risolto. Il Fornitore rimborserà tutti gli ulteriori costi sostenuti da DXC, ove richiesto.
- 15.4 DXC potrà cessare, in qualsiasi momento, sia l'Ordine di Acquisto dei Prodotti che le presenti Condizioni Generali prima della consegna dei relativi Prodotti, inviando una comunicazione scritta al Fornitore; in tal caso non sarà dovuto alcunché al Fornitore per detta cessazione. DXC potrà cessare, in qualsiasi momento, sia l'Ordine per l'Acquisto dei Servizi che le presenti Condizioni Generali inviando una comunicazione scritta al Fornitore; DXC potrà anche cessare l'Ordine in caso di cessazione dell'Accordo tra DXC e il Cliente Finale. In caso di cessazione, e derogando espressamente dall'articolo 1671 del codice civile italiano, DXC corrisponderà al Fornitore solo gli importi dovuti per i Servizi che siano stati effettivamente resi prima della data di cessazione.
- 15.4 **Obbligo di Prestazione Continuativa** Eventuali questioni contestate, compreso a titolo non limitativo il mancato pagamento da parte di DXC degli importi fatturati oggetto di contestazione, non costituiranno una violazione del presente Accordo né giustificcheranno il Fornitore a limitare o sospendere la fornitura di Materiali, Prodotti e/o Servizi a DXC, o a sue Società Collegate che si avvalgono di quanto disposto nel presente Accordo e dei Servizi indicati, per tutta la durata della controversia fino alla sua composizione. A scanso di equivoci, il Fornitore continuerà ad adempiere ai suoi obblighi di cui all'Accordo, malgrado il mancato pagamento relativo alle questioni oggetto di contestazione, fino alla composizione della controversia.
16. CONCESSIONE DI LICENZA
- 16.1 Ove i Prodotti includano software, firmware o documentazione, il Fornitore concede a DXC una licenza non esclusiva, perpetua, gratuita, universale per utilizzare, riprodurre, esibire, preparare opere derivate della documentazione e distribuire tali opere, software, firmware o documentazione direttamente oppure così come incorporati nei prodotti di DXC e per sublicenziare tali diritti a terzi.
- 16.2 Requisiti di Licenze di Terzi. Il Fornitore si impegna ad individuare tutte le licenze e a consegnare a DXC tutti i materiali necessari per soddisfare i requisiti di qualsiasi licenza per software di terzi incorporato nei Prodotti. Il Fornitore si impegna a consegnare a DXC il codice sorgente di qualsiasi software oggetto di licenza in base ad una licenza che preveda un requisito di disponibilità del codice sorgente (quale una Licenza Pubblica Generica GNU). Se il codice sorgente non è compreso nei materiali precedentemente consegnati dal Fornitore, il Fornitore trasmetterà, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta di DXC, il codice sorgente per qualsiasi software oggetto di licenza in base ad una licenza *open source* che preveda un requisito di disponibilità del codice sorgente. Il Fornitore conferisce a DXC il diritto di duplicare e distribuire i materiali secondo quanto necessario.
17. PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
- 17.1 Il Fornitore si impegna a concedere a DXC qualsiasi diritto di proprietà industriale e intellettuale, ivi compreso qualsiasi brevetto e diritto d'autore relativo ai Prodotti e Servizi o all'assistenza sviluppata espressamente in relazione all'Ordine; il Fornitore si asterrà dal riprodurre, commercializzare o comunque trasferire a terzi qualsiasi copia dei Prodotti e Servizi.
- 17.2 Qualsiasi invenzione o migliororia tecnologica realizzata nel corso dell'esecuzione delle attività di cui all'Ordine, sarà di proprietà esclusiva di DXC senza che ciò comporti alcun addebito.
- 17.3 Salvo ove diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il Fornitore fornirà a DXC il software sviluppato espressamente per l'Ordine, sia in codice sorgente che in codice oggetto.
- 17.4 In caso di Prodotto, Servizio o assistenza che non siano stati sviluppati espressamente per il presente accordo, il Fornitore conferisce una licenza non esclusiva, universale, perpetua ed irrevocabile, comprensiva del diritto di sublicenziare e integrare i prodotti nel sistema, onde consentire a DXC di adempiere ai propri obblighi derivanti dal proprio accordo con il Cliente Finale.
18. INDENNIZZO, ASSICURAZIONE E INFORMAZIONI RISERVATE
- 18.1 **Indennizzo Generale.** Il Fornitore accetta di tutelare, difendere, indennizzare e manlevare DXC da qualsiasi costo, somma e spesa derivante da perdita, spesa, danno, responsabilità, pretesa, richiesta, sorta secondo la legge o secondo giustizia, per lesioni personali o morte o danni a cose causati direttamente o indirettamente dalle prestazioni del Fornitore in base al presente documento.
- 18.2 **Indennizzo per Proprietà Intellettuale.** Il Fornitore accetta di difendere, indennizzare e manlevare DXC e le sue società collegate, controllate, i suoi aventi

- causa, agenti, subappaltatori, distributori e clienti (collettivamente “**Soggetti Indennizzati**”) da qualsiasi pretesa, perdita, richiesta, onere, danno, responsabilità, costo, spesa, obbligo, fondamento d'azione legale, azione legale o lesione, di qualsiasi tipo o natura, derivante da: (i) qualsiasi pretesa violazione di diritto di proprietà intellettuale da parte dei Prodotti o Servizi del Fornitore o derivante dal loro uso, dalla loro vendita o importazione. Senza limitare quanto precede, il Fornitore si impegna a coprire tutti i costi, i danni e le spese (comprese le spese legali ragionevoli) sostenute da DXC e/o dai Soggetti Indennizzati e a pagare qualsiasi lodo in relazione a tali pretese o importo transato in relazione alle stesse.
- 18.3 **Prodotti o Servizi Contestati.** Laddove l'utilizzo di qualsiasi Prodotto o Servizio sia vietato (collettivamente “**Prodotti Contestati**”), il Fornitore otterrà a proprie spese il diritto per DXC di continuare ad utilizzare o ricevere i Prodotti Contestati. Ove il Fornitore non sia in grado di farlo, il Fornitore si impegna, a proprie spese (e a discrezione dei Soggetti Indennizzati) a compiere quanto segue: (i) sostituire i Prodotti Contestati con Prodotti o Servizi non contestati che abbiano forma, funzione e prestazioni analoghe; o (ii) modificare i Prodotti Contestati affinché non siano più contestati senza alterarne forma, funzione e prestazioni; oppure (iii) rimborsare a DXC, se non è in grado di sostituire o modificare i Prodotti Contestati, qualsiasi importo corrisposto da DXC per i Prodotti Contestati e pagare tutti i costi ragionevolmente sostenuti da DXC per sostituire i Prodotti Contestati.
- 18.4 **Rimozione dei Marchi di DXC.** Il Fornitore si impegna a rimuovere il nome di DXC e qualsiasi marchio, nome commerciale, segno, numero di serie, simbolo e disegno decorativo di DXC da tutti i Prodotti respinti, restituiti o non acquistati da DXC prima di vendere, utilizzare o disporre di detti Prodotti.
- 18.5 **Assicurazione.** Per la durata dell'esecuzione del presente Ordine, il Fornitore dichiara di aver corrisposto e di essere in regola con tutte le leggi locali relative al pagamento di contributi previdenziali e fiscali per i dipendenti, così come previsto da leggi o regolamenti che abbiano giurisdizione sui dipendenti del Fornitore. Il Fornitore inoltre manterrà in vigore, a proprie spese, una polizza assicurativa generale per la Responsabilità Civile che copra qualsiasi richiesta di indennizzo per lesioni personali, ivi compreso il caso di morte, prodotti e operazioni completate, responsabilità contrattuale e danni a cose che possano derivare dall'utilizzo dei Prodotti o da atti od omissioni del Fornitore ai sensi del presente Ordine, e che contenga qualsiasi altra disposizione richiesta da DXC. Tale polizza o polizze offriranno una copertura minima di euro 1.000.000 per ciascun sinistro. Ciascuna polizza nominerà DXC, i suoi funzionari, amministratori e dipendenti quali ulteriori soggetti assicurati. Le polizze stabiliranno che la copertura delle stesse non potrà cessare senza fornire un preavviso scritto di almeno trenta (30) giorni a DXC. Su richiesta di DXC, il Fornitore trasmetterà immediatamente a DXC i certificati di assicurazione delle polizze.
- 18.6 **Informazioni Riservate.** Per “**Informazioni Riservate**” s'intende qualsiasi informazione designata da DXC, oralmente o per iscritto, come riservata, nonché l'esistenza e le condizioni generali del presente Ordine compresa, a titolo non limitativo, qualsiasi informazione o dato concernente i Prodotti e/o i Servizi, piani commerciali generali, clienti, costi, previsioni, utili, qualsiasi informazione e dato concernente i prodotti di DXC o relativo a questi ultimi, (iii) qualsiasi procedura od operazione commerciale in generale e qualsiasi altra informazione ottenuta tramite l'accesso a Dati/Sistemi Informatici e che, salvo ove diversamente concordato, sia di natura tale da essere intesa come privata o riservata. Le “**Informazioni Riservate**” comprenderanno inoltre qualsiasi informazione, compresi a titolo non limitativo i Dati di DXC, fornita da una delle Parti all'altra conformemente al presente Accordo o relativa ai Prodotti o Servizi ivi previsti e, ove applicabile, conformemente e nel rispetto delle condizioni di un Accordo di Riservatezza in vigore eseguito da e tra le Parti, le cui condizioni sono ivi riprodotte come riferimento. Salvo ove richiesto per l'esecuzione del presente Ordine da parte del Fornitore, il Fornitore si asterrà dall'utilizzare o divulgare qualsiasi Informazione Riservata trasmessa da DXC o comunque predisposta o scoperta dal Fornitore o DXC presso gli stabilimenti di DXC o tramite l'accesso ai Dati/Sistemi di DXC per scopi diversi da quelli necessari ad eseguire i propri obblighi, e si impegna:
- (i) a proteggere le Informazioni Riservate utilizzando sempre lo stesso livello di diligenza, che non sarà comunque inferiore ad un livello ragionevole;
  - (ii) ad astenersi dall'utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione dei propri obblighi derivanti dall'Ordine;
  - (iii) a restituire a DXC, al termine del rapporto contrattuale, tutti i documenti riservati ancora in possesso del Fornitore, e a distruggere qualsiasi copia degli stessi, ivi compresi eventuali copie elettroniche.
- L'Obbligo di Riservatezza sarà valido ed efficace per la durata dell'intero periodo dell'Ordine e per il periodo di 1 (un) anno dalla sua risoluzione per qualsiasi ragione o causa.
- 18.7 **Divieto di Pubblicità e Promozione.** Qualsiasi Parte si asterrà dal pubblicizzare o divulgare le condizioni o l'esistenza del presente Ordine o dall'utilizzare qualsiasi nome, marchio o nome commerciale dei clienti dell'altra Parte, dell'altra Parte, delle relative Società Controllate o Collegate, salvo nei seguenti casi: i) col preventivo consenso scritto dell'altra Parte, o ii) se necessario a tale Parte per adempiere ai propri obblighi di cui all'Ordine, o iii) secondo quanto altrimenti richiesto dalla legge, e tale divulgazione sarà coordinata con l'altra Parte. Qualsiasi Parte potrà imporre, come condizione per il proprio consenso, qualsiasi limitazione ritenuta idonea da detta Parte a propria esclusiva discrezione. La Parte darà all'altra un preavviso scritto di 10 giorni prima di procedere con la divulgazione di cui ai punti (ii) o (iii) che precedono.
- 18.8 **Accesso ai Sistemi Informatici.** L'eventuale accesso ai Sistemi Informatici di DXC viene concesso unicamente ai fini della prestazione dei Servizi di cui al presente Ordine, e si limita ai Sistemi Informatici specifici di DXC, ai periodi di tempo e al personale che saranno ogni volta oggetto di accordo separato tra DXC e il Fornitore. DXC potrà richiedere ai dipendenti, subappaltatori o agenti del Fornitore di sottoscrivere accordi individuali prima di accedere ai Sistemi Informatici di DXC.
- È espressamente vietato l'utilizzo dei Sistemi Informatici di DXC in altri momenti o da parte di soggetti non autorizzati da DXC. L'accesso è soggetto alle politiche, agli standard e alle linee guida di DXC in tema di controlli commerciali e protezione delle informazioni, che potranno essere modificate in qualsiasi momento. È espressamente vietato l'utilizzo di qualsiasi altro Sistema Informatico di DXC. Tale divieto è applicabile anche laddove un Sistema Informatico di DXC, che il Fornitore è autorizzato ad accedere, funga da gateway per accedere ad altri Sistemi Informatici che non rientrano nell'ambito dell'autorizzazione del Fornitore. Il Fornitore si impegna ad accedere ai Sistemi Informatici solo presso specifiche sedi approvate a tal fine da DXC. In caso di accessi al di fuori delle sedi di DXC, DXC indicherà gli specifici collegamenti di rete da utilizzare per accedere ai Sistemi Informatici. Il Fornitore si impegna a predisporre adeguate misure di controllo e ad indennizzare e manlevare DXC da qualsiasi pregiudizio all'integrità o accessibilità dei Dati/Sistemi Informatici di DXC che sia causato dal proprio accesso. DXC si riserva di controllare, in qualsiasi momento e con preavviso, l'operato del Fornitore al fine di verificare il pieno rispetto dei suddetti obblighi.
- 18.9 **Trattamento dei Dati Personali.** Si veda l'Articolo 28
19. DURATA  
L'Ordine avrà la durata indicata nell'Ordine stesso. Alla data della naturale scadenza dello stesso, non è ammesso alcun rinnovo tacito
20. CONFORMITA'  
20.1 **Principio Generale.** Il Fornitore si impegna a conformarsi in qualsiasi momento alla legge internazionale, nazionale e dell'Unione Europea applicabile ai propri obblighi di cui al presente Ordine e, ove applicabile, alla realizzazione dei Prodotti. Il Fornitore si impegna a fornire a DXC tutte le informazioni necessarie per consentire a DXC di adempiere a dette leggi, norme e regolamenti nell'ambito dell'utilizzo dei Prodotti e Servizi o secondo quanto ragionevolmente richiesto da DXC per confermare il rispetto di dette leggi o delle disposizioni dell'Ordine.  
20.2 **Sicurezza.** Senza limitare il contenuto dell'Articolo 20.1, il Fornitore garantisce che il proprio operato e le spedizioni, in tutti i paesi in cui questi esercita la propria attività, sono conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza. Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare o superare i requisiti di sicurezza indicati da DXC. Il Fornitore e DXC potranno eseguire una verifica annuale di conformità, formale e documentata, in tema di sicurezza, effettuando la prima verifica su richiesta di DXC in qualsiasi momento successivo all'accettazione del presente Ordine da parte del Fornitore. A seguito della notifica di un inadempimento del Fornitore, comunicata dal Fornitore stesso o riscontrata tramite una verifica o ispezione di DXC, DXC potrà risolvere l'Ordine oppure rinunciare a fare valere il relativo requisito per un periodo di tempo limitato onde consentire al Fornitore di porre rimedio all'inadempimento.  
20.3 **Accessibilità.** Il Fornitore garantisce che tutti i Prodotti soddisfano i requisiti indicati in qualsiasi legge internazionale, nazionale e dell'Unione Europea per quanto concerne l'accessibilità all'informatica da parte di soggetti disabili. Il Fornitore si impegna ad utilizzare personale formato ed esperto nel supportare i bisogni dei soggetti disabili nella prestazione dei Servizi di cui al presente Ordine.
21. RESPONSABILITA' SOCIALE E AMBIENTALE  
21.1 **Responsabilità Sociale e Ambientale.** Il Fornitore garantisce che in tutti i paesi in cui il Fornitore e i propri subappaltatori autorizzati operano, il proprio operato e quello degli stessi sono conformi a qualsiasi legge e regolamento applicabile in materia di lavoro e impiego, salute e sicurezza sul lavoro, protezione ambientale e pratiche etiche. Il Fornitore si impegna a rispettare il “**Codice Etico del Fornitore di DXC**” ([https://www.dxc.technology/cr/ds/118945-csc\\_responsible\\_supply\\_chain\\_program](https://www.dxc.technology/cr/ds/118945-csc_responsible_supply_chain_program)), anche in merito alla predisposizione dei sistemi di gestione descritti nello stesso.  
21.2 **Conformità.** Tutti i Prodotti e il loro imballo saranno conformi alle Specifiche Generali per l'Ambiente di DXC, DWG N. A-5951-1745-1 ([https://www.dxc.technology/cr/ds/118945-csc\\_responsible\\_supply\\_chain\\_program](https://www.dxc.technology/cr/ds/118945-csc_responsible_supply_chain_program)) oltre a qualsiasi altra specifica di DXC per i Prodotti. Il Fornitore si impegna a fornire a DXC qualsiasi informazione che confermi la composizione materiale delle parti, dei componenti o degli altri elementi costitutivi dei Prodotti o del loro imballo, così come forniti a DXC in base al presente Ordine o così come utilizzati in qualsiasi procedura di fabbricazione.  
21.3 **Sostanze Chimiche.** Il Fornitore garantisce che: (i) ciascuna sostanza chimica contenuta nei Prodotti è compresa nell'elenco delle sostanze chimiche compilato e pubblicato dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della normativa *Toxic Substances Control Act* e (ii) tutte le Schede sulla Sicurezza dei Materiali che il Fornitore è tenuto a fornire per i Prodotti saranno trasmesse a DXC prima della spedizione dei Prodotti e saranno complete e accurate.  
21.4 **Ritiro.** Il Fornitore si impegna a ritirare gratuitamente qualsiasi materiale incorporato nei Prodotti o nel loro imballo, con spese di trasporto prepagate, presso DXC in qualsiasi paese che imponga il ritiro dei Prodotti presso l'utente alla fine della loro vita utile.
22. DISPOSIZIONI VARIE  
22.1 **Cessione del credito relativo all'Ordine/Cessione dell'accordo.** Viene fatto espressamente divieto al Fornitore di vendere e/o cedere a terzi, in toto o in parte, qualsiasi credito od obbligo derivante dall'Ordine, o dall'accordo/Ordine, senza la previa autorizzazione scritta di DXC. DXC potrà, dietro preavviso scritto, cedere l'Ordine/l'accordo o qualsiasi credito derivante dall'Ordine, in toto o in parte, ad altre società che fanno parte del Gruppo DXC. In caso di inadempimento a qualsiasi obbligo indicato nel presente articolo, DXC risolverà automaticamente le presenti Condizioni Generali e il relativo Ordine a norma dell'articolo 1456 del codice civile italiano, fatto salvo il maggior danno.

CONDIZIONI GENERALI DI DXC TECHNOLOGY SERVICES PER ORDINI DI ACQUISTO  
ITALIA, DICEMBRE 2019

- 22.2 Legge Vigente e Giurisdizione. L'Ordine, l'addendum, le Condizioni Generali e qualsiasi altro documento relativo agli stessi saranno interpretati e disciplinati ai sensi della legge italiana. Qualsiasi controversia che possa sorgere in relazione all'interpretazione e applicazione delle clausole ivi contenute sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
- 22.3 Rapporto Non Restrittivo. DXC potrà sviluppare autonomamente, acquisire da terzi, distribuire o commercializzare altri Prodotti o Servizi che abbiano funzioni identiche o analoghe ai Prodotti o Servizi forniti in base al presente Ordine.
- 22.2 Acquisizione. Nel caso in cui il Fornitore oppure una società collegata e/o controllata del Fornitore siano acquisiti da un'altra società non collegata al predetto, DXC avrà il diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere immediatamente il presente Accordo con preavviso di quattordici (14) giorni inviato al Fornitore. Qualora DXC decida di risolvere il presente Accordo per la ragione predetta, tutti i Prodotti e i Servizi forniti fino alla data della risoluzione continueranno ad essere in vigore (salvo precedente o simultanea risoluzione effettuata dal Fornitore per violazione, da parte di DXC, di quanto disposto nel presente Accordo) e saranno governati dalle condizioni generali del presente Accordo per tutta la durata di validità. Se DXC, a suo insindacabile giudizio, decide di non risolvere il presente Accordo, i suoi diritti e le sue responsabilità, di cui al presente documento, continueranno a produrre i loro effetti, malgrado l'acquisizione, fino alla fine della durata di validità del presente Accordo.
23. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.
- 23.1 Tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora il Cliente sia il soggetto aggiudicatario di un appalto pubblico da questi eseguito tramite il presente Accordo, a norma dell'articolo 3 della legge N. 136/2010 e successive modifiche, le Parti accettano di assumersi tutti gli obblighi indicati nel presente articolo in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari. Laddove le Parti non rispettino detti obblighi, il presente Accordo sarà nullo e inefficace.
- 23.2 Le Parti accettano di comunicare qualsiasi possibile violazione dei suddetti obblighi al committente pubblico e alla sede competente della Prefettura locale.
24. SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI.
- 24.1 Nella fornitura o prestazione dei Servizi elencati nel presente Ordine, il Fornitore accetta di adempiere alle disposizioni della Legge in materia di prevenzione degli infortuni e di mantenimento delle condizioni igieniche nei luoghi di lavoro. Il Fornitore dichiara di essere consapevole di dette disposizioni e di essere debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro in cui deve operare, a norma del Decreto Legislativo italiano 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e accetta di informare i propri dipendenti e/o eventuali subappaltatori autorizzati in merito a tali normative. Il Fornitore risponderà per qualsiasi danno o lesione a persone o Prodotti derivante da o connessa all'esecuzione della fornitura indicata nell'Ordine, e garantirà e farà sì che i propri dipendenti e/o eventuali subappaltatori e/o agenti autorizzati in base al presente Ordine adempiano alle leggi in materia di sicurezza e condotta indicate da DXC e/o dal Cliente Finale, in particolare a quelle concernenti l'accesso ai luoghi di lavoro e alla privacy dei Dati.
- 24.2 Per quanto indicato qui sopra, il Fornitore si assume piena responsabilità per la condotta del proprio personale, secondo l'interpretazione più ampia dell'articolo 2049 del codice civile italiano, in caso di danni a persone o Prodotti di DXC o di terzi richiedenti i danni.
- 24.3 In particolare il Fornitore utilizzerà materiali e metodi che soddisfino tutti i requisiti di legge e in tutte le condizioni d'uso dei Prodotti, adotterà metodi di protezione adeguati e predisporrà la relativa segnaletica per eventuali pericoli.
- 24.4 In particolare, in relazione alla normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Fornitore e il suo subappaltatore autorizzato, fatto salvo qualsiasi obbligo o responsabilità, accettano di fornire ai propri dipendenti e subappaltatori autorizzati delle tessere di identificazione corredate di foto, estremi del lavoratore e nome del datore di lavoro, e di predisporre, firmare e consegnare a DXC i seguenti documenti:
- Autocertificazione a norma dell'articolo 26 lettera a) del Decreto Legislativo 81/2008 e una copia della carta d'identità del firmatario della certificazione;
  - visura camerale di data non anteriore a tre mesi con dicitura antimafia a norma della Legge 575/1965 e successive modifiche, e qualsiasi informazione concernente l'esistenza di procedure fallimentari;
  - DURC (documento unico di regolarità contributiva) aggiornato ogni tre mesi;
  - Organigramma in tema di sicurezza;
  - Dichiarazione su carta intestata della società, firmata dal datore di lavoro, in cui quest'ultimo dichiara di non essere stato né di essere oggetto di alcuna sospensione o interdizione dall'esercizio di attività commerciali, emessa dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a norma dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008;
  - e qualsiasi altro documento richiesto dal Cliente Finale al fine di verificare le qualifiche tecniche e professionali e il pieno rispetto degli obblighi del Fornitore e del Subappaltatore.
- 24.5 Con la sottoscrizione dell'Ordine, il Fornitore dichiara di aver ricevuto il DUVRI e di accettarne pienamente il contenuto. Il DUVRI contiene una descrizione dei luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai costi connessi alla soluzione di possibili problemi di sicurezza in relazione ai Servizi eseguiti dal Fornitore. Il Fornitore accetta che i costi relativi a tali problemi saranno indicati separatamente dai costi dovuti per i Servizi e non saranno ridotti.
- 24.6 Nel corso della permanenza del Personale del Fornitore presso le sedi di proprietà di o utilizzate da DXC, tale Personale adempirà alle seguenti regole:
- 27.1 osserverà la segnaletica di sicurezza presente presso DXC. Le vie di evacuazione sono indicate a norma della legge attualmente in vigore e sono adeguatamente distribuite in tutto lo stabilimento;
- 27.1 resterà nell'area di propria pertinenza (ove viene eseguito il lavoro);
- 27.1 abbandonerà tali aree solo se accompagnato dal personale di DXC;
- 27.1 in caso di emergenze, sarà a completa disposizione del referente di DXC;
- 27.1 si asterrà dal rimuovere o modificare le coperture di protezione di qualsiasi sistema e macchinario senza aver prima predisposto misure di sicurezza sostitutive e misure che, in ogni caso, siano finalizzate ad evitare infortuni;
- 27.1 utilizzerà Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), macchinari e strumenti conformi alla Legge sulla prevenzione degli infortuni, ed adotterà le misure di sicurezza prescritte;
- 27.1 non compirà, di propria iniziativa, alcuna manovra od operazione che non rientri nell'ambito delle proprie competenze e che pertanto possa pregiudicare la sicurezza altrui.
- 24.7 Il Fornitore, anche dopo la cessazione del presente Ordine per qualsiasi motivo, manleverà e risarcirà DXC per qualsiasi pretesa avanzata a qualsiasi titolo dai dipendenti, soggetti delegati, agenti, Subappaltatori e altri terzi coinvolti nella prestazione dei Servizi, derivante dal mancato rispetto di disposizioni di leggi, regolamenti e accordi specifici (ivi compresi i contratti collettivi applicabili) connessi all'esecuzione del presente Ordine, ivi compresi quelli in materia di assunzione di manodopera, assicurazione, previdenza, diritti dei lavoratori, retribuzioni, contributi, misure di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti e agenti impegnati nell'esecuzione del presente Ordine (ivi comprese le misure di sicurezza a norma del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche), e in materia di autorizzazioni richieste dalle autorità competenti.
- 24.8 Il mancato rispetto di quanto precede da parte del Fornitore e del proprio personale legittima DXC a sospendere immediatamente le attività e a risolvere l'Ordine per inadempimento a norma dell'articolo 1456 del codice civile italiano.
25. PERSONALE – DIVIETO DI RECLUTAMENTO
- 25.1 Il Fornitore dichiara che tutto il personale ("Personale" o "Dipendenti") impegnato nell'esecuzione della fornitura indicata nell'Ordine è regolarmente assunto e, in ogni caso, non ha alcun collegamento con le attività lavorative di DXC o del Cliente Finale. Ciò detto, in casi specifici espressamente autorizzati per iscritto da DXC a norma dell'articolo 11.4, il Fornitore potrà fare ricorso a subappaltatori autorizzati al fine di adempiere agli obblighi assunti ai sensi dell'Accordo. Resta tuttavia inteso che ciascuna Parte aderente all'Accordo resterà responsabile in via esclusiva per la gestione dei propri dipendenti e/o collaboratori. In caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra, DXC potrà risolvere immediatamente l'accordo a norma dell'articolo 1456 del codice civile italiano, fatto salvo il maggior danno.
- 25.2 Le Parti concordano che il rispetto di tutti i doveri legali, amministrativi e contrattuali in tema di remunerazione, contributi assistenziali, oneri previdenziali di qualsiasi tipo e relative formalità sarà sempre a carico del Fornitore e del proprio subappaltatore autorizzato. DXC potrà condurre verifiche periodiche e richiedere in qualsiasi momento al Fornitore e, tramite lo stesso, al subappaltatore autorizzato, di fornire adeguate evidenze allo scopo di verificare il pieno e concreto rispetto di tali impegni. Il Fornitore dichiara per sé e per il subappaltatore autorizzato di applicare, in relazione ai propri dipendenti, un trattamento normativo e retributivo che non è meno favorevole di quello previsto nei contratti collettivi di lavoro applicabili, fatta eccezione per il trattamento minimo normativo e retributivo.
- 25.3 Il Fornitore comunicherà a DXC i nomi dei Dipendenti impegnati nell'esecuzione delle attività assegnate nonché i nomi dei Dipendenti del subappaltatore autorizzato. DXC potrà richiedere la sostituzione di quei Dipendenti le cui prestazioni e/o la cui condotta nell'esecuzione delle attività non siano accettabili per DXC o il Cliente Finale. Il Fornitore e il subappaltatore autorizzato sostituiranno tali Dipendenti entro tre giorni lavorativi; in caso di ritardo nell'effettuazione della sostituzione, DXC potrà esigere il pagamento della penale indicata nell'Ordine, fatto salvo il maggior danno. Prima di iniziare il lavoro, il Fornitore trasmetterà a DXC l'elenco dei soggetti di cui intende avvalersi per l'esecuzione del lavoro presso lo stabilimento di DXC o del Cliente, anche per conto del subappaltatore autorizzato, che conterrà:
1. i nomi delle risorse utilizzate;
  2. il tipo di contratto di lavoro applicabile agli stessi;
  3. il loro numero di iscrizione nel registro dei dipendenti;
  4. il loro numero di posizione INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ed INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).
- Potrà essere richiesto a tali individui di fornire i dati essenziali di un proprio documento ufficiale d'identità per poter accedere allo stabilimento di DXC o del Cliente. Ciascuna Parte, per l'intera durata del rapporto e per dodici mesi successivi alla sua scadenza, cessazione o recesso, si asterrà dal stabilire con i dipendenti dell'altra parte impegnati in qualsiasi attività connessa al presente contratto, qualsiasi tipo di collaborazione lavorativa, ivi compreso qualsiasi rapporto di dipendenza o di altro tipo, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. In caso di violazione delle disposizioni del paragrafo che precede, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere all'altra, per ciascuna violazione, una penale pari a dodici (12) retribuzioni mensili pagate dall'altra Parte al dipendente prima dell'assunzione effettuata in violazione della presente clausola.

26. ANTI-CORRUZIONE.

Il Fornitore è a conoscenza delle disposizioni della normativa statunitense *Foreign Corrupt Practices Act*, della normativa britannica *Bribery Act* e di altra legislazione analoga in materia di anti-corruzione in altre giurisdizioni in cui il Fornitore svolge la propria attività o che è comunque applicabile al Fornitore (collettivamente, unitamente ai relativi regolamenti, le “Normative Anti-Corruzione”) e si asterrà, in relazione alle operazioni previste dal presente Accordo, dall’effettuare pagamenti o dal trasferire oggetti di valore, dall’offrire, promettere o dare benefici pecuniari o di altro tipo o dal richiedere, concordare di ricevere o accettare un beneficio pecuniario o di altro tipo, direttamente o indirettamente, nei confronti di qualsiasi funzionario o dipendente statale (ivi compresi i dipendenti di un’azienda statale o di un’organizzazione internazionale pubblica) o di qualsiasi partito politico o candidato ad un pubblico ufficio, o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica, al fine di ottenere o mantenere un lavoro o comunque ottenere un vantaggio commerciale improprio. Il Fornitore inoltre si impegna ad astenersi da qualsiasi atto che potrebbe porre DXC in violazione di qualsiasi Normativa Anti-Corruzione. Il Fornitore si impegna ad informare DXC immediatamente laddove venga a conoscenza di una tale violazione e ad indennizzare DXC per qualsiasi perdita, danno, ammenda o penale subita o sostenuta da DXC e derivante o connessa a detta violazione. In caso di violazione di quanto precede, DXC potrà sospendere o cessare l’Accordo in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, responsabilità o indennizzo. Su richiesta di DXC, il Fornitore accetta di permettere a DXC di condurre verifiche periodiche sui libri e registri del Fornitore per accertare il rispetto della presente clausola. La presente disposizione sarà valida anche dopo la cessazione dell’Accordo operata per qualsiasi ragione. Ciascun dipendente, agente, rappresentante, subappaltatore del Fornitore o qualsiasi altro soggetto che sia stato o sarà incaricato dal Fornitore in relazione al presente Accordo, verrà edotto in merito a tali obblighi, accetterà di conformarsi agli stessi, e sottoscriverà, prima di iniziare l’incarico, un accordo col Fornitore in cui dichiarerà di essere consapevole dei suddetti obblighi e di accettare di conformarsi agli stessi. Il Fornitore inoltre risponde e risponderà e indennizzerà DXC, nella misura massima consentita dalla legge, per eventuale responsabilità che derivi da qualsiasi atto di detti dipendenti, agenti, rappresentanti, subappaltatori o di altro soggetto e per qualsiasi loro violazione dei termini del presente Accordo e del loro relativo accordo col Fornitore.

27. SICUREZZA INFORMATICA

- 27.1 Il Fornitore implementerà e manterrà in vigore le misure di sicurezza per proteggere i Dati di DXC, i Servizi e i Prodotti conformemente all’Allegato sulla Sicurezza della Rete dei Dati (“DNSS”) come previsto per il Fornitore di DXC nel Portale al link: ([http://assets1.dxc-technology.com/contact\\_us/downloads/Data\\_Network\\_and\\_Security\\_Schedule-DNSS.pdf](http://assets1.dxc-technology.com/contact_us/downloads/Data_Network_and_Security_Schedule-DNSS.pdf)) Il documento DNSS è parte integrante dell’Accordo. I termini con lettera maiuscola non definiti specificamente nel presente Accordo o nel presente paragrafo “Sicurezza Informatica” avranno il significato indicato nel documento DNSS.
- 27.2 (Volutamente omissis).
- 27.3 Il Fornitore tratterà i Dati di DXC e accederà ai sistemi informatici di DXC solamente nella misura in cui ciò sia necessario per la fornitura di Servizi, software o Prodotti, conformemente al presente Accordo e al SOW (Stato Avanzamento Lavori), al presente paragrafo “Sicurezza Informatica” e al documento “DNSS”. Eventuali accessi o utilizzi dei sistemi informatici di DXC o elaborazione dei Dati di DXC da parte di o per conto del Fornitore per altra finalità non esplicitamente autorizzata per iscritto da DXC saranno ritenuti una violazione sostanziale dell’Accordo da parte del Fornitore. Il Fornitore si asterrà dal vendere, noleggiare, trasferire, distribuire, divulgare, copiare, alterare oppure rimuovere i Dati di DXC, il sistema informatico di DXC o il Prodotto senza l’autorizzazione scritta di DXC. Il Fornitore garantirà che ogni Elaborazione dei Dati di DXC e la fornitura di Servizi e Prodotti rispettano tutte le Leggi Vigenti. Se il Fornitore non potrà elaborare i Dati di DXC o fornire i Servizi o Prodotti conformemente alle Leggi Vigenti, al presente Accordo e al SOW, al presente paragrafo “Sicurezza Informatica” e al documento “DNSS”, in tal caso il Fornitore ne darà immediata comunicazione scritta a DXC.
- 27.4 Il Fornitore svilupperà, implementerà e manterrà in vigore un complessivo programma per la sicurezza informatica con standard professionali del settore della sicurezza informatica, quale l’ISO 27001/2, per proteggere i Dati di DXC da eventuali Violazioni della Sicurezza e fornire Servizi o Prodotti sicuri.
- 27.5 Tutte le Notifiche, relative alla Violazione della Sicurezza, alla sicurezza, vulnerabilità o non conformità del Prodotto saranno effettuate al Centro di Controllo e Risposta dell’Incidente di Sicurezza di DXC mediante (a) email inviata a: [SIRCC@dxcc.com](mailto:SIRCC@dxcc.com) e (b) telefonicamente al numero per le chiamate dall’America 1 (844) 898 3705 e/o al +61 2 9034 3430 per le chiamate internazionali. Il Fornitore compirà sforzi commerciali ragionevoli per fornire a DXC la notifica entro le 24 ore successive all’avvenuta conoscenza, da parte del Fornitore, dell’esistenza di una Violazione della Sicurezza.
- 27.6 DXC si riserva di verificare, ispezionare e realizzare copie o estratti (“Verifica”) dei libri e processi del Fornitore che diano evidenza delle prestazioni del Fornitore in base al presente Accordo e del proprio rispetto dello stesso (ivi compreso, a titolo non limitativo, qualsiasi materiale inerente il controllo antidroga e controllo sul passato del personale e dei subappaltatori incaricati ad operare per DXC) in qualsiasi momento, dandone preavviso di 7 giorni al Fornitore. A seconda del caso, tale Verifica potrà interessare le sedi del Fornitore per il trattamento dei dati, le sue società collegate, subappaltatori e archivi dati secondo quanto ragionevolmente necessario per confermare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo da parte del Fornitore. Tali Verifiche saranno concordate col Fornitore e soggette alle policy sulla sicurezza del Fornitore. Il Fornitore metterà inoltre a disposizione i propri dipendenti, funzionari e amministratori per incontri con DXC o i rappresentanti di DXC ove DXC abbia il ragionevole motivo di

credere che il Fornitore non abbia agito in conformità con le disposizioni del presente Accordo. Se una Verifica rivela una violazione sostanziale, ad opera del Fornitore, dei propri obblighi di cui al presente Accordo, il Fornitore si impegna a rimborsare a DXC tutti i costi di tale Verifica ivi compreso, a titolo non limitativo, il costo di eventuali controllori terzi incaricati da DXC e il costo dei controllori interni dipendenti di DXC, in base alle ore di lavoro e alle spese di viaggio sostenute.

28. PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY

Ai fini dei Servizi, del Prodotto, del SaaS, del Software e/o della Manutenzione e dell’Assistenza forniti dal Fornitore a DXC, ai Clienti di DXC e/o agli utenti finali di DXC o dei Clienti di DXC ai sensi del presente Accordo, degli Allegati e/o di qualsiasi SOW, si applicheranno le disposizioni che seguono.

- 28.1 Definizioni: le seguenti definizioni si applicheranno al presente Articolo “Protezione dei Dati e Privacy”:

“**Normative sulla Privacy dei Dati**” indica qualsiasi legge o regolamento statale o nazionale che tuteli la privacy, la riservatezza o la sicurezza delle Informazioni Personali;

“**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**”, “**GDPR**”, indica il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e relative modifiche;

“**Informazioni Personali**” sono definite quali informazioni individualmente identificabili su DXC, i clienti e i dipendenti di DXC (compresi i dipendenti o clienti dei clienti di DXC) o altri individui su cui il Fornitore riceve informazioni personali definite nelle Normative sulla Privacy dei Dati, da o per conto di DXC in relazione all’adempimento del Fornitore di cui al presente Accordo o al SOW;

“**Elaborare**” o “**Elaborazione**” o “**Elaborate**” sono espressioni definite nelle relative Normative sulla Privacy dei Dati e, ove non sono definite, indicano qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati (compresi, a titolo non limitativo, l’accesso, la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la memorizzazione, l’adattamento o la modifica, la trasmissione, il recupero, la consultazione, l’uso, la diffusione, la messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione delle Informazioni Personali).

- 28.2 Applicabilità delle Tutele sulla Privacy dei Dati. Qualora il Fornitore elabori Informazioni Personali nell’ambito delle prestazioni di cui al presente Accordo (ivi compreso qualsiasi SOW) e unicamente in tale circostanza, saranno applicabili le disposizioni del presente Articolo “Protezione dei Dati e Privacy”. A scanso di equivoci, i requisiti in tema di sicurezza dei dati di cui all’Articolo “Sicurezza dei Dati” saranno applicabili a prescindere dall’elaborazione (o meno) delle Informazioni Personali nell’ambito del presente Accordo o di qualsiasi SOW. Tutte le Informazioni Personali ottenute da o per conto di DXC o nell’ambito delle prestazioni di cui al presente Accordo, saranno elaborate e protette ai sensi del presente Articolo “Protezione dei Dati e Privacy”, dell’Articolo “Sicurezza delle Informazioni” e di qualsiasi altro Articolo del presente Accordo che tratti di Informazioni Personali.
- 28.3 Conformità alle Normative sulle Privacy dei Dati. Il Fornitore accetta di elaborare qualsiasi Informazione Personale cui abbia accesso nell’ambito delle proprie prestazioni ai sensi del presente Accordo (ivi compreso qualsiasi SOW) solo per conto e nell’interesse di DXC ai sensi del presente Accordo e secondo quanto altrimenti richiesto da qualsiasi Normativa applicabile sulla Privacy dei Dati, nella misura in cui questa sia applicabile al Fornitore. Il Fornitore accetta di non elaborare le Informazioni Personali per finalità diverse dall’esecuzione dei servizi indicati nel presente Accordo (compreso qualsiasi SOW) senza la specifica autorizzazione scritta di DXC. Inoltre, nella misura applicabile al Fornitore, il Fornitore accetta di adempiere a qualsiasi requisito di qualsiasi Normativa sulla Privacy dei Dati in merito alla raccolta, archiviazione, utilizzo, trasferimento, sicurezza o elaborazione delle Informazioni Personali.
- 28.4 Trasferimento delle Informazioni Personali. Il Fornitore garantisce a DXC che le Informazioni Personali fornite al Fornitore od ottenute dallo stesso nell’ambito del presente Accordo per conto di DXC (ivi compreso qualsiasi SOW) non saranno oggetto di trasferimento transfrontaliero, salvo ciò sia autorizzato dalla legge oppure indicato nel presente Accordo o nel SOW applicabile come autorizzato al trasferimento transfrontaliero. Il Fornitore accetta che il trasferimento avverrà unicamente nel rispetto delle Normative sulla Privacy dei Dati. In caso di conflitto tra il presente Articolo “Normativa sulla Privacy dei Dati” e le altre disposizioni del presente Accordo, prevorranno i requisiti del presente Articolo.
- 28.5 Misure di tutela delle Informazioni Personali. Il Fornitore accetta di sviluppare, implementare, mantenere e utilizzare misure amministrative, tecniche e fisiche di tutela, secondo quanto ritenuto idoneo da DXC, per proteggere la sicurezza, integrità e riservatezza di, e per prevenire l’utilizzo o la divulgazione intenzionale o non intenzionale, non autorizzata o illegittima di, e per fornire protezione nei confronti di qualsiasi accesso non autorizzato o distruzione, perdita o modifica accidentale o illecita delle Informazioni Personali elaborate, create per o ricevute da o per conto di DXC nell’ambito dei Servizi, delle funzioni o delle operazioni da svolgere in base a o previste dal presente Accordo. Tali misure di tutela saranno conformi agli standard legali applicabili (compresi gli eventuali requisiti di codificazione imposti dalla legge) e saranno conformi o supereranno gli standard di sicurezza nel settore, quali gli standard ISO 27001/27002. Il Fornitore accetta di documentare e mantenere valide tali misure di tutela e di rendere disponibile la relativa documentazione a DXC dietro richiesta. Il Fornitore farà sì che l’accesso alle Informazioni Personali sia riservato unicamente ai dipendenti o

- rappresentanti dello stesso che siano stati incaricati di assisterlo nel soddisfare i propri obblighi in base al presente Accordo.
- 28.6 **Contatti con Terzi.** Qualora il Fornitore riceva una richiesta da parte di un terzo (ivi compreso un individuo) per accedere a qualsiasi Informazione Personale in possesso del Fornitore, il Fornitore si impegna a trasmettere immediatamente una copia di detta richiesta a DXC e a collaborare con DXC per rispondere a tale richiesta. Su richiesta di DXC, il Fornitore metterà a disposizione di DXC, o di qualsiasi terzo designato per iscritto da DXC, qualsiasi Informazione Personale in proprio possesso e aggiornerà le Informazioni Personali in proprio possesso in base alle indicazioni scritte di DXC. Ove un' autorità statale o competente richieda al Fornitore di divulgare o di consentire l'accesso alle Informazioni Personali, il Fornitore, salvo ove ciò sia vietato dalla legge, ne darà immediata comunicazione a DXC e non divulgherà né permetterà l'accesso a tali Informazioni Personali senza prima aver dato l'opportunità a DXC di consultare detta autorità statale o competente per tentare di evitare la divulgazione o l'accesso. Il Fornitore risponderà alla richiesta dell'autorità statale od esecutiva solamente dopo aver consultato DXC e a discrezione di quest'ultima, salvo quanto altrimenti disposto dalla legge. Il Fornitore si impegna ad informare immediatamente DXC di qualsiasi reclamo avanzato da terzi concernente la propria Elaborazione delle Informazioni Personali, e il Fornitore si asterrà dall'effettuare qualsiasi ammissione o adottare qualsiasi misura che possa pregiudicare la difesa nei confronti di o la risoluzione di detto reclamo. Il Fornitore fornirà a DXC l'assistenza ragionevole richiesta da DXC per la risoluzione di tali reclami.
- 28.7 **Accesso alle Informazioni Personali da parte dei Subappaltatori.** Il Fornitore richiederà a qualsiasi subappaltatore o agente a cui dovesse trasmettere le Informazioni Personali nell'ambito del presente Accordo o di qualsiasi SOW, di fornire una garanzia ragionevole, evidenziata da un contratto scritto, di adempimento ad obblighi di riservatezza, privacy e sicurezza in relazione alle Informazioni Personali che saranno identici o sostanzialmente analoghi a quelli applicati al Fornitore in base al presente Accordo o SOW. Il Fornitore confermerà per iscritto a DXC che tale contratto è in essere quale condizione per l'approvazione, da parte di DXC, dell'impiego di un subappaltatore in relazione a qualsiasi SOW. Su richiesta di DXC, il Fornitore fornirà a DXC una copia del contratto di subappalto o un estratto delle clausole pertinenti. Il Fornitore farà sì che qualsiasi inadempimento, da parte del subappaltatore o dell'agente, agli obblighi del Fornitore di cui al presente Accordo o di qualsiasi SOW giustificherà la risoluzione immediata dell'accordo con il subappaltatore o l'agente inadempiente. Ove, nel corso della durata del presente Accordo o di qualsiasi SOW, DXC ritenga, a propria discrezione esclusiva, che un subappaltatore o agente del Fornitore non sia in grado di adempiere agli obblighi del Fornitore di cui al presente Accordo o del SOW, in tal caso DXC potrà risolvere il presente Accordo in toto o in parte (in relazione a qualsiasi SOW in virtù del quale tale subappaltatore o agente è il fornitore dei servizi) ove il Fornitore non ponga rimedio a tale inadempimento entro il termine indicato nell'avviso di inadempimento.
- 28.8 **Applicabilità nello Spazio Economico Europeo ("SEE").** Qualora il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche si applichi al Fornitore, quest'ultimo rispetterà il Supplemento del GDPR nella versione pubblicata sul Portale del Fornitore di DXC al link ([http://assets1.dxc.technology/contact\\_us/downloads/General-Data-Protection-Regulation-GDPR.pdf](http://assets1.dxc.technology/contact_us/downloads/General-Data-Protection-Regulation-GDPR.pdf)). Il Supplemento del GDPR ("Supplemento") indica le condizioni generali per l'elaborazione delle Informazioni Personali da parte del Fornitore per conto di DXC nell'ambito dell'Accordo. Il Supplemento del GDPR costituisce parte integrante dell'Accordo.

In caso di conflitto tra le condizioni del presente Supplemento del GDPR, l'Accordo, le Normative sulla Protezione dei Dati o le Clausole Contrattuali Tipo, verrà applicato il seguente ordine di priorità:

- 1) Normative sulla Protezione dei Dati, ivi comprese le Clausole Contrattuali Tipo
- 2) il Supplemento del GDPR e le sue appendici
- 3) l'Accordo.

- 29 **HIPAA.** Se DXC divulga le "Informazioni Sanitarie Riservate", come definite nel Regolamento sulla Privacy e la Sicurezza HIPAA (45 CFR, Parte 160-164) rilasciato ai sensi della *Health Insurance Portability and Accountability Act* ("HIPAA") del 1996, al Fornitore oppure il Fornitore accede, conserva, utilizza o divulga le Informazioni Sanitarie Riservate in relazione all'esecuzione dei Servizi o delle funzioni di cui al presente Accordo, il Fornitore si impegna a: (a) astenersi dall'utilizzare o divulgare ulteriormente le Informazioni Sanitarie Riservate in maniera diversa da quanto permesso dalla legge o richiesto dal presente Accordo; (b) utilizzare misure di tutela adeguate per evitare l'utilizzo o la divulgazione delle Informazioni Sanitarie Riservate in modo diverso da quanto previsto dal presente Accordo, anche attuando i requisiti della *HIPAA Security Rule* in merito alle Informazioni Sanitarie Riservate in formato elettronico; (c) riferire a DXC qualsiasi utilizzo o divulgazione delle Informazioni Sanitarie Riservate che non sia prevista in base al presente Accordo e di cui il Fornitore venga a conoscenza, ivi comprese eventuali violazioni delle informazioni sanitarie protette non garantite secondo quanto previsto dagli articoli 45 CFR §164.410; (d) ai sensi dell'articolo 45 CFR §164.502(e)(1) (ii), far sì che qualsiasi subappaltatore o agente del Fornitore che crei, riceva, conservi o trasmetta Informazioni Sanitarie Riservate create, ricevute, conservate o trasmesse dal

Fornitore per conto di DXC, sia vincolato alle stesse limitazioni e condizioni applicabili al Fornitore in relazione a dette Informazioni Sanitarie Riservate; (e) rendere le Informazioni Sanitarie Riservate disponibili in un Insieme di Dati Designato (ove tenuto dal Fornitore) ai sensi dell'articolo 45 CFR sezione 164.524; (f) rendere le Informazioni Sanitarie Riservate disponibili per modifiche ed integrare eventuali modifiche alle Informazioni Sanitarie Riservate in un Insieme di Dati Designato a norma dell'articolo 45 CFR sezione 164.526; (g) rendere disponibili le Informazioni Sanitarie Riservate necessarie per fornire una rendicontazione delle informazioni divulgate a norma dell'articolo 45 CFR sezione 164.528; (h) mettere a disposizione del Segretario dell'HHS le pratiche interne del Fornitore, la documentazione e i registri applicabili nella misura in cui questi sono pertinenti all'utilizzo e alla divulgazione delle Informazioni Sanitarie Riservate ricevute da DXC o create o ricevute dal Fornitore per conto di DXC allo scopo di stabilire il rispetto della normativa *HIPAA Privacy and Security Rules* da parte di DXC; (i) qualora il Fornitore debba eseguire qualsiasi obbligo di o per conto di DXC che DXC esegue per conto di un'entità coperta ai sensi della *Privacy Rule*, rispettare i requisiti della *Privacy Rule* che sono applicabili all'esecuzione di tali obblighi, e (j) alla cessazione dell'Accordo, restituire o distruggere tutte le Informazioni Sanitarie Riservate ricevute da DXC o create o ricevute dal Fornitore per conto di DXC e conservate dal Fornitore in qualsiasi forma e astenersi dal conservare qualsiasi copia di dette informazioni o, se la restituzione o distruzione non è praticabile, estendere le tutele dell'Accordo a dette informazioni e limitare ulteriori utilizzi e divulgazioni a quei fini che rendono la restituzione o distruzione delle informazioni impraticabile.

**Le parti confermano di accettare le presenti Condizioni Generali con l'apposizione della firma dei loro rispettivi rappresentanti autorizzati negli spazi indicati qui sotto:**

**data e luogo:**

**DXC:**

**Firma (con indicazione del proprio ruolo interno):**

**Per accettazione del presente Accordo:**

**Fornitore:**

**Firma (con indicazione del proprio ruolo interno):**

A norma degli articoli 1341-1342 del codice civile italiano, il Cliente dichiara altresì di aver esaminato e di accettare le clausole che seguono:

Art. 1 (Condizioni Generali), art. 2 (Prezzi, Imposte, Termini di Pagamento e Accettazione), art. 6 (Garanzia), art. 11 (Obblighi del Fornitore), art. 15 (Cessazione), art. 17 (Proprietà Industriale e Intellettuale), art. 18 (Indennizzo, Assicurazione e Informazioni Riservate), art. 20 (Conformità), art. 22.1 (Divieto di cessione di qualsiasi credito e dell'accordo/ordine); art. 22.2 (Divieto di subappalto); art. 22.3 (Legge Vigente e Giurisdizione).

**Data e luogo:**

**Fornitore:**

Firma (con indicazione del proprio ruolo interno):

---